

CITTA'
METROPOLITANA
DI
FIRENZE

STATUTO

INDICE

TITOLO I Principi generali

- Art.1 Principi Generali
- Art.2 Finalità
- Art.3 Territorio, sede e Stemma
- Art.4 Rapporti Europei e Internazionali

TITOLO II Ruolo e Funzioni della Città Metropolitana

- Art.5 Pianificazione strategica
- Art.6 Piano Territoriale Metropolitano
- Art. 7 Piano strutturale Metropolitano
- Art.8 Sviluppo economico e attività produttive
- Art. 9 Politiche sociali
- Art. 10 Cultura e turismo
- Art. 11 Politiche agricole e ambientali

TITOLO III Organi della Città Metropolitana

- Art.12 Organi della Città Metropolitana

CAPO I Il Consiglio Metropolitano

- Art.13 Il Consiglio Metropolitano
- Art.14 Attribuzioni del Consiglio Metropolitano
- Art.15 Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza
- Art.16 Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani

CAPO II La Conferenza Metropolitana

- Art.17 La Conferenza Metropolitana

CAPO III Il Sindaco Metropolitano

- Art. 18 Il Sindaco Metropolitano

Art. 19 Il Vicesindaco e i consiglieri delegati

TITOLO IV

Enti e società strumentali

Art. 20 Divieto di istituire enti o società

TITOLO V

I rapporti tra Città metropolitana e altri Enti

Art.21 Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai comuni dell'area

Art.22 Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni dell'area

Art.23 Accordi tra Città metropolitana ed Enti esterni all'area metropolitana

Art.24 Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

TITOLO VI

Amministrazione e personale

Art.25 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

Art.26 Dirigenza della Città metropolitana

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art.27 Modifiche dello statuto

Art. 28 Entrata in vigore

TITOLO I

Principi generali

Art.1

Principi Generali

1. La Città Metropolitana di Firenze è Ente territoriale di area vasta rappresentativo delle comunità che la costituiscono .
2. La Città metropolitana è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze, e le esercita nel rispetto del principio di sussidiarietà e coordinando la propria attività con quella dei Comuni singoli o associati del suo territorio.
3. La Città Metropolitana informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza, efficacia, economicità, semplificazione delle procedure amministrative e contenimento della spesa promuovendo la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Art. 2 Finalità

1. La Città Metropolitana assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di genere, credo religioso, etnia, opinioni politiche e condizioni economiche e sociali.
- 2 Valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza e pubblicità della sua attività amministrativa.
- 3 Assicura, anche attraverso apposito sito istituzionale, il diritto di accesso e d'informazione, l'informatizzazione delle procedure amministrative e l'uso della tecnologia dell'innovazione e della comunicazione per valorizzare i codici a sorgente aperta e l'uso dell'open data.
4. Promuove la gestione integrata delle politiche del territorio e un loro coordinamento a livello sovra comunale anche attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi a rete.
5. Adotta azioni positive idonee ad attuare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi

Art.3

Territorio , sede e stemma

1. Il territorio della Città metropolitana di Firenze coincide col territorio dei comuni che ne fanno parte.
2. La Città metropolitana di Firenze ha sede nel comune di Firenze, in Palazzo Medici Riccardi.
3. La Città metropolitana di Firenze ha un proprio stemma e gonfalone, approvati dal Consiglio metropolitano. Le modalità d'uso e la loro riproduzione sono disciplinate da norme regolamentari.

Art. 4

Rapporti europei e internazionali

1. La città metropolitana favorisce ed assicura rapporti di collaborazione e di integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e extraeuropee.
2. Ispira la propria azione ai contenuti della Carta Europea dell'autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

TITOLO II

Ruolo e Funzioni della Città Metropolitana

Art.5

Pianificazione strategica

1. La Città metropolitana di Firenze s'impegna a realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i Comuni ad essa appartenenti e le realtà socio economiche del territorio.
2. Il Consiglio Metropolitanò adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza metropolitana, il Piano Strategico Metropolitanò triennale come atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area
3. Nel Piano Strategico si definiscono i programmi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
4. L'attività della Città Metropolitana e dei Comuni che la costituiscono è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
5. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitanò sottopone al Consiglio metropolitanò le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico.

Art.6

Piano territoriale metropolitanò

1. Il Piano territoriale metropolitanò definisce le scelte per il governo del territorio, nel medio e lungo termine, costituisce punto di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio, della sua trasformazione, riqualificazione, conservazione e valorizzazione, per i sistemi insediativi-infrastrutturali e per quelli agricoli e ambientali secondo quanto previsto dalla legislazione regionale
2. Il Piano Territoriale Metropolitanò costituisce il quadro di riferimento per i piani di competenza dei Comuni e dei loro strumenti regolativi.
3. Il Piano Metropolitanò è adottato dal Consiglio Metropolitanò, sentita la Conferenza metropolitana.

Art. 7 Piano strutturale metropolitano

1. I comuni che fanno parte dell'area metropolitana, possono procedere alla formazione in convenzione del piano strutturale ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 8

Sviluppo economico e attività produttive

1. La città metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli allo sviluppo economico e, particolarmente, all'insediamento e alla crescita delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana.

Art. 9

Politiche sociali

1. La Città metropolitana di Firenze persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse parti del territorio metropolitano, favorisce la razionalizzazione dei servizi anche attraverso un processo condiviso di ridefinizione degli ambiti distrettuali, e garantisce omogeneità nei livelli di prestazioni socio assistenziali.

Art. 10

Cultura e turismo

1. La città metropolitana valorizza il patrimonio culturale monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano, e promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le Università e le altre istituzioni culturali.

2. Attiva politiche di promozione turistica anche di ampia scala in modo integrato con le politiche commerciali e di governo del territorio

Art. 11

Politiche agricole e ambientali

1. La città metropolitana riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e di contrasto dell'inquinamento atmosferico, acustico, idrico sostiene tutte le misure idonee a garantire una gestione integrate delle politiche agricole, del sistema dei parchi e delle aree verdi.

TITOLO III

Organi della Città Metropolitana

Art. 12

Organi della Città Metropolitana

1. Sono organi della città metropolitana di Firenze:

- il Sindaco metropolitano;
- il Consiglio metropolitano;
- la Conferenza metropolitana.

2. Le cariche negli organi di governo della Città metropolitana sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge.

3. Il Sindaco e i Consiglieri metropolitani assicurano, in conformità con la legislazione vigente, l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche.

CAPO I

Il Consiglio Metropolitano

Art.13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio metropolitano è organo collegiale, di indirizzo e controllo politico amministrativo della Città metropolitana di Firenze.

2. Il Consiglio metropolitano ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata, con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

4. L'elezione del Consiglio metropolitano, la sua durata in carica, il numero dei componenti, la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge dello Stato.

5. Il regolamento del Consiglio Metropolitano disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, stabilisce nel quadro dei principi del presente Statuto la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso .

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano:

a) propone alla Conferenza metropolitana lo Statuto e sue modifiche;

b) approva i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'Ente con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

c) approva piani, programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti.

d) adotta atti generali di indirizzo politico di programmazione con particolare riferimento:

- al Piano Strategico metropolitano nonché al Piano Territoriale, sentita la Conferenza Metropolitana;

- alle funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico , sociale e culturale;

- alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - alla mobilità e viabilità di interesse della città metropolitana
 - la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'informatizzazione e la digitalizzazione in ambito metropolitano;
 - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - alle convenzioni tipo tra comuni, le loro forme associative e gli accordi tra comuni non compresi nel territorio metropolitano;
- e) approva gli schemi di bilancio proposti dal Sindaco metropolitano e da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;
- f) approva le modifiche degli Statuti delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato partecipate dalla Città Metropolitana;
- g) adotta provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati o sottoposti a vigilanza;
- h) adotta i regolamenti per la disciplina della nomina da parte del Sindaco di rappresentanti della Città metropolitana in enti ed organismi comunque denominati.
- i) adotta atti sottoposti dal Sindaco metropolitano che rientrano nelle proprie competenze

Art. 15

Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza

1. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Sindaco metropolitano può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio.
2. I provvedimenti di urgenza del Sindaco devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione.

Art. 16

Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani

1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana ed esercita con lealtà le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative, la posizione giuridica e i poteri di iniziativa sono disciplinati nel regolamento del Consiglio.

CAPO II

La Conferenza Metropolitana

Art. 17

La Conferenza Metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi e consultivi. Esercita altresì i poteri deliberativi riconosciuti dalla legge.
2. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento secondo quanto previsto dalle norme.

CAPO III

Il Sindaco Metropolitana

Art. 18

Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo monocratico responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana ed ha la rappresentanza legale dell'ente.
2. Il Sindaco metropolitano convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio nomina; ove non sia diversamente previsto dalla legge, designa e revoca i rappresentanti della Città Metropolitana presso enti aziende, società od organismi comunque denominati o comunque rispetto ai quali esercita un potere di nomina; propone al Consiglio gli schemi di bilancio e delle relative variazioni, compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza Metropolitana e ai dirigenti.

Art. 19

Il Vicesindaco e i consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano nomina un Vicesindaco, scelto tra i Consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in ogni caso questi ne sia impedito. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del proprio comune, il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.
3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani, definendo l'ambito delle deleghe conferite. Del conferimento viene data comunicazione al Consiglio Metropolitano nella prima seduta utile così come per l'eventuale revoca.
4. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco metropolitano, collaborando con lo stesso alla elaborazione di atti di indirizzo da presentare al Consiglio metropolitano.
5. I Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all'entrata in carica del nuovo Sindaco metropolitano.

Titolo IV

Enti e società strumentali

Art. 20

Divieto di istituire enti o società

1. La Città Metropolitana non può istituire enti strumentali e società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società diverse da quelle già esistenti.
2. La Città Metropolitana promuove l'accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non funzionali ai fini istituzionali allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.

Titolo V

I rapporti tra Città metropolitana e altri Enti

Art. 21

Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai comuni dell'area

1. La Città Metropolitana di Firenze nel perseguimento di una maggiore fruibilità ed efficienza dei servizi resi ai cittadini nell'ambito territoriale di riferimento, può attribuire la titolarità di proprie funzioni in capo ai Comuni o alle Unioni di Comuni che per struttura ed inquadramento sociale ed economico del territorio rappresentato sono maggiormente in grado di soddisfare le istanze delle collettività locali.
2. Il conferimento delle funzioni spetta al Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza metropolitana, disponendo, se necessario, il trasferimento di risorse umane e strumentali per farvi fronte e regolandone condizioni e vincoli con apposita convenzione attuativa.
3. La Città metropolitana vigila sull'esercizio delle funzioni trasferite, riservandosi di riacquisire le medesime funzioni.

Art. 22

Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni dell'area

1. La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli Comuni o Unioni di Comuni possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei Comuni o Unioni di Comuni, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni e Unione dei Comuni per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio, e definendo gli aspetti organizzativi, funzionale e finanziari.
4. La Città metropolitana può curare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, l'elaborazione di piani comuni, del Codice di Comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari.

Art. 23

Accordi tra Città metropolitana ed Enti esterni all'area metropolitana

1. La Città metropolitana per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale, promuove accordi di programma con gli Enti sovraordinati aventi oggetto interventi da realizzare nel suo territorio.
2. La Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio al fine di realizzare una gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse, o di promuovere forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo anche, ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
3. Gli accordi e le convenzioni di cui ai precedenti commi sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta, su proposta del Sindaco.
4. Agli accordi tra la Città metropolitana e soggetti esterni al suo territorio possono partecipare anche comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

Art. 24

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco metropolitano vigila sull'attuazione degli accordi e delle intese, e ne presenta annualmente al Consiglio una relazione sul loro andamento.

Titolo VI

Amministrazione e personale

Art. 25

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 26

Dirigenza della Città metropolitana

1. Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario generale della Città metropolitana anche tramite convenzione con un comune che fa parte dell'area metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano, previa deliberazione del Consiglio metropolitano, può nominare il direttore generale.
3. I dirigenti della Città metropolitana sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate e rispondono degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.

4. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 27

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio metropolitano e dalla Conferenza metropolitana con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito in rete della Città metropolitana.
2. Il presente Statuto entra in vigore dalla sua pubblicazione.